

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
(BISAGLIA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(ANDREATTA)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**
(NICOLAZZI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**
(VALITUTTI)

col **Ministro delle Finanze**
(REVIGLIO)

col **Ministro delle Partecipazioni Statali**
(LOMBARDINI)

e col **Ministro del Tesoro**
(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1980

Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e la disciplina delle scorte petrolifere obbligatorie e strategiche

ONOREVOLI SENATORI. — La crescente difficoltà degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi e l'aumento dei costi relativi impongono al Paese, in termini ormai drammatici, una problematica che, per le sue implicazioni ed interconnessioni, non può non essere affrontata in modo globale.

Tale problematica si ancora, in punto di fatto, sul rilievo che i consumi di energia sono non soltanto onerosi ma sostanzialmente rigidi, specie in un Paese che, come il nostro, già si segnala, rispetto agli altri Pae-

si industrializzati, per una contenuta utilizzazione delle fonti di energia.

Di qui la necessità, da una parte, di assicurare elevate quantità di approvvigionamento di petrolio greggio e di altre fonti primarie e, d'altra parte, di incidere sui consumi e nel senso di una loro assoluta riduzione — perseguibile in termini in ogni caso modesti — e, soprattutto, nel senso di un loro trasferimento su fonti differenziate.

Si delineano, in conseguenza, tre direttrici di intervento che, intese tutte a mantene-

re inalterate le basilari condizioni di sviluppo economico e sociale, debbono tendere in particolare:

ad assicurare l'approvvigionamento delle fonti tradizionali e tuttora essenziali di energia;

a limitare i consumi di quel margine che ancora può considerarsi non necessario;

ad incentivare, insieme ad ogni iniziativa di risparmio, l'utilizzazione di fonti energetiche alternative a quelle che, come il petrolio, sono di sempre più problematico reperimento.

Al primo proposito il Governo si è da tempo imposto una linea di azione intesa ad assicurare al Paese i più urgenti rifornimenti e, nel medio periodo, una normale affluenza di greggio.

Tale linea emerge, da una parte, dall'adozione del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, con il quale si è tra l'altro provveduto a fronteggiare la preoccupante e manifesta penuria di gasolio e di gas di petrolio liquefatti, e, d'altra parte, dall'intensa azione diplomatica verso i Paesi produttori di greggio, per ottenere i necessari rifornimenti, e verso i Paesi consumatori per consolidare e sviluppare le intese di comune interesse.

Su questa linea, che esclude provvedimenti che senza aumentare le disponibilità di greggio porrebbero l'Italia fuori delle Comunità europee, è allo studio una revisione dei prezzi dei prodotti interni secondo criteri ugualmente consapevoli della realtà del mercato petrolifero interno ed esterno, della situazione di alta inflazione propria del nostro Paese, della incidenza dei maggiori costi così a livello di impresa come di singolo utente.

Gli ulteriori fini innanzi precisati sono perseguiti, oltre che in via amministrativa, col presente disegno di legge, col quale si provvede pure, in tema di approvvigionamento, a definire la relevantissima questione delle scorte petrolifere secondo criteri sui quali ci si sofferma più innanzi.

Il disegno di legge è diviso in quattro « capi », rispettivamente intitolati: Disposizioni generali (capo I); Contributi ed incen-

tivi (capo II); Disciplina delle scorte petrolifere (capo III); Disposizioni varie e finali (capo IV), ma il suo contenuto è sostanzialmente unitario per via della comune finalizzazione delle norme, intese da una parte, a porre strumenti di programmazione idonei a risolvere i problemi che si prospettano nel breve e medio termine e, d'altra parte, ad intervenire immediatamente con provvedimenti ed incentivi idonei a facilitare ed a promuovere l'utilizzazione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ed a contenere, nella misura più ampia possibile, i consumi.

Non si ignora a questo proposito che una ulteriore riduzione dei consumi potrebbe derivare da iniziative da varie parti promosse e relative, ad esempio, allo scaglionamento delle ferie, alla revisione della disciplina del trasporto, alla chiusura della circolazione nei centri storici, alla diversa regolamentazione dell'orario di lavoro e delle vacanze scolastiche.

Iniziative di tal genere coinvolgono, tuttavia, non solo diverse competenze a livello centrale, ma anche competenze regionali e periferiche, così che è sembrato opportuno avviare intanto i provvedimenti più urgenti che, non appena possibile, ben potranno essere integrati, nel quadro unitario delle anzidette finalità, da provvedimenti ulteriori, anche del genere appena esemplificato.

In particolare, il disegno di legge dopo avere individuato, con l'articolo 1, le fonti cosiddette rinnovabili, delle quali si rende opportuno lo sviluppo, fissa, con gli articoli 2, 3 e 4, le modalità per una programmazione la cui necessità è stata da più parti evidenziata.

Si prevede così, ferma la generale competenza del CIPE, la predisposizione, da parte dei competenti Dicasteri dell'industria e dei lavori pubblici, nonchè del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, di piani e di regole generali di intervento idonei ad assicurare, a breve termine, la effettiva e coordinata realizzazione di tutti gli auspicati interventi per lo sviluppo e la migliore utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia ed il contenimento dei consumi specialmente nel settore, di rilevante peso, della edilizia.

Con l'articolo 3 si provvede, poi, ad investire il CIPE ai fini del coordinamento degli interventi e degli incentivi, che, previsti da numerose leggi e attribuiti a diverse competenze, debbono essere necessariamente riesaminati e per evitare ingiustificate duplicazioni e per consentire la copertura di un'area il più possibile vasta.

Allo stesso fine di conoscenza approfondita dei dati e di coordinamento delle iniziative corrisponde la previsione dell'articolo 5, la cui attuazione consente il completamento e l'aggiornamento degli elementi già in possesso del CNR.

Gli articoli 6 e 7, liberalizzando l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia fino ad un limite attualmente elevatissimo (3.000 kW) e liberalizzando l'installazione e l'esercizio di impianti per la produzione combinata di energia e calore fino ad un limite (100 kW) di gran lunga più elevato di quello necessario per gli usi del settore edilizio, sono intesi ad agevolare e semplificare, sotto il profilo procedurale, gli interventi previsti senza per altro pregiudicare, per via dei limiti fissati, interessi pubblici di settore.

Il capo II del disegno di legge incentiva praticamente tutte le iniziative tecnicamente proponibili ai fini del contenimento dei consumi di energia, specialmente da fonte petrolifera, e dell'impiego delle fonti rinnovabili.

I contributi sono corrisposti, nella maggior parte dei casi, in conto capitale.

Tale scelta è giustificata, insieme alle procedure adottate per l'erogazione, dalla necessità di assicurare la più semplice, agile e funzionale attuazione della legge e dalla determinazione di evitare che, in un settore di vitale rilievo per il Paese, si rinnovino esperienze, anche recenti, in cui la complessità del testo legislativo insieme alla farragine degli adempimenti burocratici ha di fatto ritardato l'avvio di iniziative pure utili ed urgenti.

La scelta del contributo in conto capitale trova per altro giustificazione o nella modestia della singola spesa incentivata (art. 8), modestia cui corrisponde però, sul piano globale, notevole contrazione dei consumi, o nella natura pubblica dei soggetti cui è

concesso il beneficio (artt. 11 e 12), ovvero nella particolare natura dell'intervento incentivato (artt. 13 e 14).

In ogni caso non mancano, tuttavia, sicure garanzie dell'impiego dei contributi concessi o perchè questi sono deliberati acquisite le opportune garanzie o perchè sono erogati ad ultimazione dei lavori.

Sotto il profilo procedurale mentre si è decentrata al massimo la gestione degli interventi concernenti l'edilizia (articolo 8), così che sarà assai agevole l'ammissione a contributi che, come quelli previsti dall'articolo 8, interessano gran numero di persone per importi singoli non elevati, si è dovuto mantenere accentrata la gestione degli altri interventi e per esigenze di controllo e, soprattutto, per esigenze di coordinamento di un'azione che nella maggior parte dei casi, in tutti i casi cioè nei quali la modestia del contributo non ha suggerito più semplici modalità, si è sottoposta al CIPE.

I contributi di cui all'articolo 8 attengono alla coibentazione, alla climatizzazione e, più in generale, alla produzione di calore per edifici, di vecchia e nuova costruzione, adibiti ad uso civile o industriale o agricolo.

I contributi di cui all'articolo 10, previsti, in considerazione del limite di ciascun intervento (1 miliardo) e, insieme, della qualificazione del soggetto incentivato (imprese), in forma di contributi sugli interessi, sono intesi a promuovere, secondo modalità le più ampie possibili, un immediato e concreto risparmio di energia nel settore agricolo e nel settore industriale.

Di proposito si è evitato di fissare, in tale norma, altro requisito che il risparmio perseguito (almeno il 10 per cento), lasciando all'impresa, piuttosto che ad opinabili direttive tecniche, il compito, proprio dell'impresa, di prescegliere gli strumenti più adeguati al perseguimento del fine prefisso.

Con gli articoli 11 e 12 si incentivano iniziative comunali o di consorzi di comuni che, come quelle attinenti la costruzioni di reti di adduzione e distribuzione di calore e la costruzione di reti per la distribuzione del metano nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1979, n. 218, sono state più volte indicate come idonee a ridurre i consumi petroliferi

e, nel primo caso, i consumi energetici in assoluto.

L'articolo 13 ha la chiara finalità di promuovere la utilizzazione delle fonti rinnovabili e la sperimentazione industriale di prodotti a basso consumo specifico, di incentivare, cioè, la introduzione e la sperimentazione, da parte delle industrie, di tecnologie di avanguardia dalle quali ci si aspetta il duplice risultato di contrarre i consumi e di favorire produzioni in grado di competere utilmente anche sul mercato internazionale.

L'articolo 14 incentiva, infine, la utilizzazione dei salti idrici che, per le loro caratteristiche particolari, non possono interessare usi collettivi ma possono concorrere a soddisfare limitati bisogni individuali o di gruppo, direttamente riducendo, per altro, la domanda attualmente rivolta all'Enel.

Con l'articolo 15 si adottano, infine, disposizioni amministrative, tra le quali assumono rilievo e quella che vieta il cumulo di incentivi e quella che dispone per l'erogazione negli anni successivi di quei contributi che per qualsiasi ragione non sarà possibile versare nel corso dell'anno 1980.

Il capo III del disegno di legge detta una nuova disciplina sia per le scorte petrolifere cui sono già tenuti gli operatori sia per la creazione di una scorta nazionale strategica.

In entrambi i casi l'esigenza che si è inteso soddisfare è quella di assicurare che congrue quantità di greggio e di prodotti raffinati siano tenute di riserva per essere utilizzate in caso di necessità.

L'esempio degli altri Paesi industrializzati e l'insegnamento delle recenti emergenze energetiche giustificano di per sé una iniziativa che, in previsione della progressiva riduzione delle disponibilità di greggio, dovrà trovare, nel contesto del nuovo programma energetico, più ampio svolgimento.

In particolare, l'articolo 16 si riferisce alle cosiddette « scorte d'obbligo » che, per coincidere in concreto con le scorte operative e per non essere differenziate per tipo di prodotto, non sono attualmente di tal genere da soddisfare esigenze rilevanti.

La suddivisione ivi operata, tra scorte di greggio e scorte di prodotti, insieme all'aumento della loro consistenza fino alla media degli attuali livelli europei, garantisce la funzionalità degli interventi da adottare dal competente Ministro dell'industria.

Gli articoli 17, 18 e 19 disciplinano, come si è accennato, la costituzione e l'incremento di una scorta strategica di greggio di proprietà dello Stato ma gestita dall'Ente nazionale idrocarburi, che, per la sua natura pubblica e per la sua esperienza specifica, è il soggetto meglio in grado di provvedere.

Anche tale scorta, alla cui formazione sono inizialmente destinati 300 miliardi di lire, è intesa a fronteggiare situazioni di emergenza la cui possibilità è ormai di tal grado da non consentire ulteriori rinvii.

Principalmente intesi a favorire il risparmio di energia sono gli articoli 20 e 21, relativi alla omologazione degli impianti e degli apparecchi che utilizzano energia ed alla chiara dichiarazione all'utente dei consumi e dei rendimenti.

Le norme, cui non è estraneo l'intento di reprimere frodi ed illecite captazioni della buona fede degli acquirenti, sono garantite dalle sanzioni previste dall'articolo 21, comma quarto.

L'articolo 22 conferisce 2.850 milioni di lire sul capitolo 3539 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria allo scopo di consentire la spesa necessaria a diffondere la conoscenza degli incentivi e delle regole concernenti il risparmio di energia.

L'articolo 23 prevede che sullo stato di attuazione della legge, sulle giacenze e sulla disponibilità delle scorte il Ministro competente riferisca, annualmente, al Parlamento.

La spesa complessivamente autorizzata dal disegno di legge ammonta, negli anni 1980 e 1981, a lire 743.150 milioni.

La spesa, di per sé elevata, è tuttavia indispensabile al fine di assicurare, compatibilmente con le esigenze di bilancio, un primo consistente intervento nel settore delle fonti di energia che, per comune convincimento, ha ormai assunto rilievo essenziale sotto l'aspetto economico e sociale.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La presente legge favorisce ed incentiva, in linea anche con la politica energetica della Comunità economica europea, il contenimento dei consumi di energia e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili in tutti i settori finali di consumo, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.

Agli effetti della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, le sorgenti geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici vegetali e non vegetali o di prodotti vegetali. Si considerano, altresì, fonti rinnovabili di energia quelle derivanti dalla utilizzazione di acque di risulta da impianti di produzione di energia elettrica o da processi industriali.

Art. 2.

Nel quadro del programma energetico nazionale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato predispone programmi triennali al fine di promuovere lo sviluppo di tecnologie per la utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili, nonchè lo sviluppo di iniziative industriali nel settore della produzione di impianti, sistemi e componenti per l'utilizzazione di dette fonti.

I programmi di cui al comma precedente possono essere integrati, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, da un piano triennale di ricerca nel settore energetico. Per la formazione di tale piano è autorizzata nell'anno 1980 la spesa di lire 300 milioni da

iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

I programmi sono sottoposti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla approvazione del CIPE, cui ogni anno sono anche sottoposti, per l'approvazione, gli aggiornamenti necessari.

Ai programmi di cui al comma precedente si coordinano i piani di intervento delle altre amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici interessati.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato predispone un piano dettagliato per adottare, a seguito di eventuale successiva delibera del CIPE, il razionamento dei prodotti petroliferi.

Art. 3.

Il CIPE, approvati i programmi di cui all'articolo precedente, emana, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che tiene conto dei programmi finalizzati di settore adottati ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, direttive per il coordinato impiego di tutti gli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione atti a favorire il contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti di energia di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, emana norme, anche nel quadro delle indicazioni e priorità della legge 5 agosto 1978, n. 457, per definire criteri generali tecnico-costruttivi e tipologie edilizie nel settore dell'edilizia sovvenzionata e convenzionata e dell'edilizia pubblica, che facilitino l'impiego di sistemi eliotermitici, il risparmio ed il recupero di energia.

Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a fis-

sare nel calendario scolastico relativo all'anno 1980-1981 ed agli anni successivi, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, turni e periodi di vacanze scolastiche suscettibili di ridurre i consumi relativi alla climatizzazione degli edifici scolastici.

Art. 5.

Al fine di acquisire i dati relativi alla utilizzazione dell'energia solare e delle altre fonti di energia rinnovabili ed al contributo di queste fonti alla copertura dei fabbisogni energetici del Paese, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad una indagine annuale le cui risultanze sono comunicate al Parlamento ai sensi del successivo articolo 23.

Art. 6.

La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzino le fonti rinnovabili di cui all'articolo 1 non è soggetta alla riserva disposta in favore dell'Enel dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed alle autorizzazioni previste dalle norme emanate in materia di nazionalizzazione della energia elettrica, a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 3.000 kW.

I soggetti che provvedono all'installazione degli impianti di cui al primo comma hanno l'obbligo di darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel ed all'UTIF competente per territorio.

Art. 7.

L'installazione e l'esercizio di impianti per la produzione combinata di energia elettrica e calore con potenza non superiore a 100 kW non è soggetta alla riserva disposta in favore dell'Enel dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed alle autorizzazioni previste dalla stessa legge e dall'articolo 211 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Si applica il comma secondo del precedente articolo.

CAPO II

CONTRIBUTI ED INCENTIVI

Art. 8.

Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative intese al contenimento dei consumi di energia primaria ed allo sviluppo della utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 nella climatizzazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale o agricolo, e nella produzione di acqua calda sanitaria è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1980 e di lire 40 miliardi nell'anno 1981.

Con imputazione su tale somma possono essere concessi contributi in conto capitale, nella misura del 30 per cento della spesa di investimento documentata e fino ad un limite di 30 milioni di lire, per ciascuno dei seguenti interventi:

1) per interventi intesi alla coibentazione negli edifici esistenti ed effettuati secondo le regole tecniche di cui alla allegata tabella A;

2) per interventi intesi alla coibentazione negli edifici di nuova costruzione ed effettuati secondo le regole tecniche di cui alla allegata tabella B;

3) per interventi intesi alla adozione di generatori di calore ad alto rendimento, sia nell'edilizia di nuova costruzione sia in quella esistente, in sostituzione dei generatori attualmente in funzione. Nella allegata tabella C sono indicate le caratteristiche che individuano i generatori ad alto rendimento;

4) per interventi intesi all'adozione di apparecchiature che consentono la copertura di non meno del 30 per cento del fabbisogno termico annuo con fonti energetiche rinnovabili o tramite pompe di calore;

5) per interventi intesi all'adozione di apparecchiatura per la produzione combinata di energia elettrica e calore.

Su proposta del Presidente della Giunta regionale l'ammontare del contributo può,

con decreto motivato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, essere aumentato sino a cinque volte.

Art. 9.

La Regione, nel cui territorio sono effettuati gli interventi di cui all'articolo precedente, è delegata ad erogare i contributi di cui allo stesso articolo, su domanda dei soggetti interessati, e nei limiti dello stanziamento ad essa assegnato. La Regione può a sua volta delegare la Provincia o il Comune competenti.

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Regione comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dettagliati elementi in ordine ai contributi erogati nel suo territorio nell'anno precedente.

Alla domanda di contributo sono allegate:

dichiarazione di un tecnico iscritto nell'albo professionale dalla quale risulti la realizzazione dell'intervento e la sua conformità alle prescrizioni della presente legge;

documentazione probatoria della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento.

L'ente territoriale provvede sulla domanda con decreto del Presidente della Giunta o del Sindaco, emesso su conforme deliberazione della Giunta, esperiti gli accertamenti tecnici ed i controlli eventualmente ritenuti necessari.

La complessiva somma di lire 100 miliardi di cui all'articolo 8, comma primo, è ripartita tra le Regioni secondo i criteri fissati dal CIPE, udita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 10.

Al fine di contenere i consumi di energia primaria e di incentivare l'uso delle fonti di energia di cui all'articolo 1 nel settore agricolo e nel settore industriale, possono essere concessi contributi sugli interessi per mutui quinquennali deliberati dagli istituti di credito e medio termine allo scopo di finanziare interventi intesi, mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti, alla riduzione dei consumi, in misura

non inferiore al 10 per cento dei valori iniziali, di prodotti petroliferi e di energia elettrica non autoprodotta sia per i servizi generali sia per usi di processo.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato il limite d'impegno di lire 80 miliardi per l'anno 1980 e quello di lire 40 miliardi per l'anno 1981.

I contributi di cui al comma precedente non possono eccedere, per ciascuna delle predette iniziative, il limite di lire 1 miliardo.

La domanda di contributo è indirizzata, tramite l'istituto di credito prescelto, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cui lo stesso istituto trasmette propria dichiarazione attestante l'intervenuta stipulazione del mutuo di cui al primo comma.

Il contributo è erogato con contributo ministeriale, sentito il comitato permanente per l'energia, allorchè sia provato l'inizio dei lavori e, con adeguata relazione tecnica, la corrispondenza dell'intervento alle finalità ed ai requisiti predetti, in misura che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio a spese, posto a carico dell'operatore, risulti pari alla metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Art. 11.

È autorizzata la spesa di lire 40 miliardi in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981 per concedere contributi in conto capitale ai Comuni o loro consorzi che intraprendano iniziative di costruzione o di sviluppo di reti di adduzione e distribuzione di calore originato da impianti a produzione combinata di energia elettrica e calore.

Il contributo è concesso, nel limite del 30 per cento della spesa preventivata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede, sentito il comitato permanente per l'energia, su conforme deliberazione del CIPE.

La domanda di contributo deve essere corredata da un dettagliato progetto tecnico e dalla dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori.

Art. 12.

È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1980 e di lire 40 miliardi nell'anno 1981 per concedere contributi in conto capitale ai Comuni o loro consorzi che, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, intraprendano iniziative per la trasformazione di reti esistenti a gas metano ovvero per la costruzione di nuove reti per la distribuzione del gas metano nel territorio comunale.

Il contributo è concesso nel limite e con le modalità di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo precedente, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 13.

È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi in ragione di lire 19 miliardi nell'anno 1980 e di lire 11 miliardi nell'anno 1981 per concedere contributi in conto capitale alle imprese che realizzino impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche di cui all'articolo 1 ovvero prototipi di prodotti o dispositivi a bassi consumi energetici specifici ovvero prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche sostitutive del petrolio o riduttive dei consumi di elettricità.

Il contributo è concesso, nel limite del 30 per cento della spesa documentata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato permanente per la energia, su conforme deliberazione del CIPE.

Art. 14.

È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1980 e di lire 20 miliardi nell'anno 1981 per la concessione di contributi in conto capitale per iniziative:

- 1) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzano concessioni di piccole derivazioni di acqua rinunciate o il cui eser-

cizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della presente legge;

2) di costruzione di nuovi impianti o di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccola derivazione di acqua.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai soggetti che producono o intendono produrre energia elettrica per destinarla ad usi propri civili o industriali.

La domanda di ammissione al contributo, corredata dagli elementi tecnico-economici e del piano finanziario, deve essere presentata, tramite l'Enel, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale, previa istruttoria tecnica espletata dall'Ente stesso, e su suo parere sulla congruità della spesa, dispone l'ammissione al contributo, che è erogato con decreto, dopo il collaudo dei lavori, nella misura massima del 30 per cento della spesa documentata.

Per l'istruttoria delle domande di concessione di derivazione idroelettrica relative agli impianti di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9, secondo comma, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

Art. 15.

I contributi di cui agli articoli 8, 10, 13 e 14 non sono cumulabili con analoghe incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato, mentre sono cumulabili con i contributi erogati da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali o esteri. Il contributo è limitato fino alla misura di due terzi della spesa.

Le spese autorizzate dalla presente legge per le finalità di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 non impegnate negli anni di competenza si effettuano negli anni successivi, in conformità alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato.

Le somme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli anni 1980 e 1981.

CAPO III
DISCIPLINA
DELLE SCORTE PETROLIFERE

Art. 16.

I titolari di concessione per impianti di raffinazione e deposito di olii minerali, cui le vigenti norme impongono di mantenere scorte di riserva, sono tenuti ad adeguare tali scorte, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, e, successivamente, a mantenerle in misura che esse assicurino 100 giorni di consumo di prodotti petroliferi, con riferimento, nell'uno e nell'altro caso, ai consumi dell'anno precedente.

I titolari di concessioni per impianti di deposito di olii minerali, cui le vigenti norme impongono di mantenere scorte di riserva, sono tenuti ad aumentare tali scorte, nella misura della metà, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, nel programma di cui all'articolo 2, le misure delle scorte di riserva dell'Enel.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro delle finanze, dispone, con proprio decreto, in ordine alla movimentazione, alla lavorazione ed alla immissione al consumo delle predette scorte.

L'inosservanza delle norme di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a cinque volte il valore dell'accertato *deficit* delle scorte di riserva.

Art. 17.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ENI assume, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1953, numero 136, tutte le iniziative idonee a costituire e gestire, per conto e nell'interesse dello Stato, una scorta strategica di petrolio greggio da utilizzare per far fronte a mo-

mentanee carenze di prodotti petroliferi sul mercato nazionale o a situazioni di emergenza.

Le quantità di greggio da destinare a scorta strategica e, verificandosene la necessità, le modalità di raffinazione e di immissione al consumo delle stesse, sono determinate, sentito il Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, salvi, in ogni caso, i limiti di spesa di cui alla presente legge.

Lo stesso Ministro può, sentito il Ministro delle finanze, autorizzare l'ENI, qualora le capacità di stoccaggio e di raffinazione del gruppo pubblico non siano sufficienti, a stipulare convenzioni per lo stoccaggio e, occorrendo, per la raffinazione e la distribuzione della scorta strategica.

Gli introiti derivanti all'ENI dalla vendita dei prodotti ottenuti dal greggio destinato a scorta strategica vengono dall'ENI reimpiegati per la ricostituzione della scorta stessa.

È in ogni caso vietata l'esportazione del petrolio greggio destinato a scorta strategica e dei prodotti della sua lavorazione.

Art. 18.

Le spese e gli oneri effettivamente sostenuti dall'ENI per le finalità di cui all'articolo precedente sono ad esso rimborsati ogni 12 mesi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.

Per le attività derivanti dall'attuazione della presente legge l'ENI tiene contabilità separata nella quale devono essere evidenziate le poste attive e passive relative alla scorta strategica di petrolio greggio, nonché alla commercializzazione dei prodotti, e presenterà al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il mese di marzo di ogni anno, il rendiconto della gestione relativa all'anno precedente, corredato dalla relazione di un Comitato di riscontro com-

posto da un rappresentante dell'ENI e da un funzionario dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Art. 19.

È autorizzata, per le finalità di cui agli articoli 17 e 18, la spesa di lire 300 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 230 miliardi nell'anno 1980 e di lire 70 miliardi nell'anno 1981.

Su tale somma possono essere disposte a favore dell'ENI, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emesso di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, le necessarie anticipazioni.

Si applica alla spesa di cui al primo comma la disposizione del precedente articolo 15, secondo comma.

Le quantità di greggio da destinare a scorta strategica negli anni successivi al 1980 sono determinate nel programma di cui all'articolo 2.

CAPO IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 20.

I fabbricanti e gli importatori di impianti e di apparecchi per l'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 debbono sottoporre i prototipi alla preventiva omologazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che l'effettua, a loro spese, direttamente o per il tramite di enti o di istituti debitamente attrezzati.

Il rendimento degli impianti e degli apparecchi di cui al comma precedente è indica-

to, così come risultante in sede di omologazione, su apposita targhetta.

Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui al primo comma per i quali non sia stata presentata domanda di omologazione.

Le norme del presente articolo si applicano anche alle omologazioni di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1976, n. 373.

Entro il 30 aprile di ogni anno tutte le imprese con un numero di dipendenti superiori alle 1.000 unità sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del funzionario responsabile per i consumi energetici.

Art. 21.

E fatto obbligo ai costruttori di apparecchi di riscaldamento e domestici e, qualora si tratti di apparecchi prodotti all'estero, agli importatori di fornire gli stessi di targhetta indicante il consumo medio di energia ed il rendimento per ora di funzionamento a regime in condizioni di uso ottimali.

Le categorie di apparecchi alle quali si applica la disposizione del presente articolo in ogni caso comprendono: apparecchi per la produzione di acqua calda, forni, frigoriferi e congelatori, lavatrici, lavastoviglie, essiccatori a tamburo, macchine per la stesatura di biancheria.

Decorsi dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui ai commi precedenti se privi di targhetta.

Chiunque viola le disposizioni del presente e del precedente articolo è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000. Si applicano gli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stabilire, con proprio decreto, che le targhette di cui al primo comma rechino ulteriori indicazioni ai fini della individuazione del consumo di energia di ogni apparecchio.

Art. 22.

Per diffondere la conoscenza del contenuto della presente legge e delle regole concernenti il risparmio di energia, nonché delle iniziative che in tali settori sono promosse dalla Comunità economica europea, è autorizzata la spesa di lire 2.850 milioni, in ragione di lire 700 milioni nell'anno 1980 e di lire 2.150 milioni nell'anno 1981.

La somma di cui al comma precedente è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 23.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il mese di ottobre di ogni anno, riferisce al Parlamento circa lo stato di attuazione della presente legge e circa le giacenze e la disponibilità delle scorte obbligatorie e strategiche di prodotti petroliferi, la loro utilizzazione, il loro costo.

Art. 24.

All'onere di lire 500 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi energetici ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

Regole tecniche per gli interventi di cui all'articolo 8 nel caso di edifici esistenti, costruiti prima dei tempi di applicazione della legge 30 aprile 1976, n. 373

INTERVENTO	REGOLA TECNICA
Coibentazione dei sottotetti e dei terrazzi	L'intervento deve comportare una resistenza termica aggiuntiva delle superfici trattate almeno pari a $R = 1 \text{ m}^2 \text{ h } ^\circ \text{C/kcal}$ ed una riduzione delle dispersioni complessive dell'edificio non inferiore al 20 per cento per gli edifici mono e bifamiliari e al 10 per cento per quelli multipiano.
Coibentazioni delle pareti d'ambito dall'esterno	L'intervento deve comportare una resistenza termica aggiuntiva delle superfici trattate almeno pari a $R = 1 \text{ m}^2 \text{ h } ^\circ \text{C/kcal}$.
Coibentazioni delle pareti d'ambito dall'interno	Come nel caso precedente, ma con l'aggiunta della verifica che in corrispondenza dei ponti termici non abbiano luogo fenomeni di condensazione in condizioni normali di uso dell'edificio.
Adozione di doppi vetri o di vetrate isolanti	Ammessa all'incentivo solo nelle zone climatiche del territorio nazionale C, D, E ed F (ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1977) e purchè sia assicurata una adeguata tenuta dei serramenti.
Coibentazione delle tubazioni di adduzione di acqua calda	Ammessa all'incentivo solo se soddisfa il dettato dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052.
Sostituzione del generatore di calore esistente	Ammessa all'incentivo solo se effettuata con un generatore ad alto rendimento, ossia che presenti un rendimento, valutato col metodo diretto, non inferiore al 90 per cento a regime o all'85 per cento nel caso di funzionamento ciclico con tempo di accensione pari al 20 per cento del tempo totale di inserzione.

TABELLA B

Regole tecniche per gli interventi di cui all'articolo 8 nel caso di edifici esistenti già costruiti ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 373, o di nuova costruzione

INTERVENTO	REGOLA TECNICA
Coibentazione dei sottotetti e dei terrazzi	L'intervento deve comportare una riduzione non inferiore al 20 per cento del valore del termine C_d imposto all'edificio considerato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977 e del decreto ministeriale 10 marzo 1977.
Coibentazione delle pareti d'ambito dall'esterno	Come sopra, ma con una riduzione del C_d non inferiore al 30 per cento.
Coibentazione delle pareti d'ambito dall'interno	Non ammessa all'incentivo.
Adozione di doppi vetri o di vetrate isolanti	Ammessa all'incentivo solo nelle zone climatiche del territorio nazionale B e C (ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1977) e purchè comporti una riduzione non inferiore al 20 per cento del termine C_d imposto all'edificio considerato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977 e del decreto ministeriale 10 marzo 1977.
Coibentazione delle tubazioni di acqua calda	Non ammessa all'incentivo.
Sostituzione del generatore di calore esistente	Amessa all'incentivo solo se effettuata con un generatore ad alto rendimento, ossia che presenti un rendimento, valutato con il metodo diretto, non inferiore al 90 per cento a regime e all'85 per cento nel caso di funzionamento ciclico con tempo di accensione pari al 20 per cento del tempo totale di inserzione.

TABELLA C

Un generatore di calore si definisce ad alto rendimento se:

- in condizioni di regime presenta un rendimento, misurato con il metodo diretto, non inferiore al 90 per cento;
- nel caso di funzionamento ciclico presenta un rendimento non inferiore all'85 per cento quando il tempo di accensione sia eguale al 20 per cento del tempo totale di inserzione.